

Un esempio di mutualismo: i calzolai di Pinerolo

Documenti statuari Associazione di Mutuo Soccorso per la classe dei Calzolai,

Pinerolo

Tratto da: La storia contemporanea attraverso i documenti, a cura di Enzo Collotti e Enrica Collotti Pischel, Bologna, Zanichelli, 1974, pp. 19-21.

Adunanza generale della società di mutuo soccorso delli calzolai del 12 maggio 1844.

L'anno del Signore mille ottocento quarantaquattro ed alli dodici del mese di maggio in Pinerolo in una camera della casa di abitazione del signor Zoppi, Presidente della Direzione provvisoria, contrada di S. Donato casa Maffei di Boglio: radunatisi li calzolai, fatto fare atti fondatori della Società di Mutuo Soccorso. In questa Congrega il Presidente della Direzione provvisoria di questa Società riferisce essersi sposta a S.M. una supplica per implorare la sovrana sanzione del Regolamento stato compilato per l'istituzione e l'andamento della Associazione di Mutuo Soccorso e che dalla lettera dell'Ill. sig. Intendente di questa provincia, della quale si dà qui lettura, si evince che la potestà governativa non ravvisa necessaria la suprema sua autorizzazione per l'erezione di tale sorta di Società; ne commenda [raccomanda] però il Ministero lo scopo e dichiara potersi stabilire in privata forma, essersi perciò stesa una semplice scrittura per lo stabilimento dell'Associazione di Mutuo Soccorso per la Classe dei Calzolai, da doversi sottoscrivere e sotto segnare da ciascun individuo di detta classe che desidera di farne parte, la cui firma sarà obbligatoria per li sottoscrittori in quanto alli oneri da sopportarsi da ciascun Socio e che darà diritto alli benefici da impartirsi a tenore del Regolamento che pure a segno di approvazione dovrà da ciascun socio essere firmato.

Propone impertanto il Presidente suddetto alli congregati di approvare il Regolamento organico e disciplinario della Società, del quale si dà lettura, di firmarlo e di firmarne la scrittura per lo stabilimento della Mutua Società di Soccorso e di procedere indi a senso dell'articolo 20 del Regolamento alla nomina dell'Amministrazione definitiva della Società nelli modi prescritti

dalli articoli 21-22-23 del Regolamento su accennato e di immettere fatta che ne sia l'elezione in carica li membri eletti ad Amministratori come è stabilito dall'articolo 24 del Regolamento e di conferire loro ogni diritto e facoltà come sta nel Regolamento stesso scritto.

Alle quali operazioni tutte essendosi addivenuti e fatto lo scrutigno dei voti fu nominato Presidente l'Ill. Sig. Antonio Mario Zoppi, Controllore l'Ill. Sig. Tommaso Poi, Segretario Tesoriere il Sig. Garra, Consiglieri li signori Malanetto Carlo, Ciaiol Giov. Battista, Colombino Giov. Battista, Borgogno Carlo, Mainardi Giuseppe, Malasagna Giov. Battista, Ciaiol Francesco, Viale Giacomo. Si dichiara immessa in carica l'Amministrazione della Società nella persona delli membri sullodati, alli quali si conferisce ogni autorità ad essi impartita dal Regolamento e si pregano di voler accettare e disimpegnare le toccate cariche pel maggior bene e buon andamento della Società alla quale tutti li individui che ne sono iscritti saranno uniti quali membri di una sola famiglia, essendo che dalla prefata Unione, buona armonia e fratellevole concordia deve emergere il vantaggio ed il benefico risaltamento di questa filantropica associazione. [...]

Regolamentazione dei sussidi (1847)

L'anno del Signore mille ottocento e quaranta e sette, alli tre del mese di ottobre, nella sala del signor Bertini Pietro, Segretario Tesoriere della Società di Mutuo Soccorso dei Calzolari della città di Pinerolo — Il Rispettabile Consiglio Generale della suddetta in essa congregato — nella contrada del Trincotto casa Rubis alle due pomeridiane.

Il medesimo Consiglio approva con la propria firma qui dietro segnata, quanto segue:

Tutti gli individui che sono nella Società non avranno diritto ad alcun medicinale che dopo sei mesi di ammissione alla suddetta.

Qualsiasi individuo che cade ammalato, il suo soccorso non comincerà che dal giorno della sua consegna al Presidente o a chi spetti per Lui. Ed anche la medesima società approva con la propria voce che l'ammalato non può avere diritto alli medicinali senza febbre o malattia esterna.

La medesima Società chiama a pieni voti di obbligare i visitatori mensili al dovere di recarsi alle rispettive case degli ammalati per osservare se si compiano i doveri verso l'ammalato e fare scrupolosamente il rapporto al sig. Presidente della Società, perché egli sarà in obbligo di fare il suo cogli Ill. Sig. Officiali di Sanità, onde possano servirsi di norma sull'andamento della malattia e come si regola l'ammalato.

Quando l'ammalato farà la sua convalescenza e si conosca di aver commesso disordini decaderà dal sussidio che li accorda la Società.

Approvano li medesimi che qualsiasi individuo della Società che può guadagnare la sua giornata da convalescente o pure disimpegnare il suo negozio o cariche, non voglia usurpare ad un soccorso tanto dovuto ai lavoranti.

Conferma ed approva il medesimo Consiglio che i visitatori degli ammalati recandosi per la terza volta alla casa dell'ammalato e non trovandolo, questi si considererà come risanato.